

Studio Passarelli

News per i Clienti dello studio

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Lavoratori detenuti: cambia l'agevolazione

Gentile cliente, desideriamo informarLa che con i DL n. 78 del 01.07.2013 e n. 101 del 31.08.2013 il legislatore ha modificato la disciplina delle agevolazioni concedibili ai datori di lavoro che assumono lavoratori detenuti o internati oppure nel caso di svolgimento di attività formative nei loro confronti. Il contributo, ora, è costituito da un credito d'imposta pari a 700 euro al mese per ogni assunzione. Il datore di lavoro potrà beneficiare di tale credito d'imposta ad alcune condizioni: i) questo potrà essere utilizzato solamente in compensazione di somme a debito; ii) il credito d'imposta ha cadenza mensile ed una durata massima di 18 mesi per i soggetti che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione, e di 24 mesi nel caso di soggetti detenuti ed internati che non hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione. Di seguito illustriamo nel dettaglio le condizioni e le modalità con cui i datori di lavoro eventualmente interessati potranno beneficiare dell'agevolazione istituita per favorire il reinserimento sociale di ex detenuti o internati.

Premessa

Recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto svuota carceri DL n. 78 del 01.07.2013 convertito in legge n. 94 del 09.08.2013. L'articolo 3 bis comma 2 del provvedimento ha modificato la disciplina relativa al credito d'imposta riconosciuto per l'assunzione di lavoratori detenuti o internati, contenute originariamente nell'articolo 3 della legge n.193/2000.

Successivamente, il DL n. 101 del 31.08.2013 ha modificato le precedenti disposizioni, modellando in via definitiva l'apparato delle agevolazioni previste per l'assunzione di detenuti o internati. Secondo le nuove disposizioni, **i datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze lavoratori**

detenuti od internati possono beneficiare di un credito d'imposta di 700/350 euro al mese per un periodo variabile di 18/24 mesi.

Di seguito illustriamo le novità in materia di agevolazioni fiscali previste dal DL n. 78/2013 e dal DL n. 101/2013.

Le condizioni

L'articolo 3 della Legge n. 193/2000 disciplina il credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori detenuti o internati. Tale disposizione è stata inizialmente riscritta dall'articolo 3-bis, comma 2 del DL n. 78/2013 (c.d. Decreto "svuotacarceri") convertito in Legge n. 94 del 9 agosto 2013, e successivamente corretta dall'articolo 7, comma 8 del DL n. 101 del 31 agosto 2013. In particolare, viene stabilito che:

- → alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 354/1975;
- → alle imprese che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti. spetta un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto.

Viene riconosciuto un credito d'imposta, ma in misura inferiore alle imprese:

- → che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione;
- → che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti.

CONDIZIONI	ONDIZIONI		
Viene	Alle imprese che assumono per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni		
riconosciuto un	lavoratori detenuti, internati, anche ammessi al lavoro all'esterno.		
credito	Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni,		
d'imposta	detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione.		
	Alle imprese che svolgono attività formative nei confronti dei precedenti soggetti.		

L'agevolazione: importi e durata

Secondo quanto previsto dalle disposizioni in commento, coloro che effettuano una delle assunzioni agevolate (o svolge attività di formazione nei confronti dei soggetti indicati) può beneficiare di un credito d'imposta mensile pari a:

→ 700 euro mensili per ogni lavoratore assunto per i lavoratori detenuti, internati, anche ammessi al lavoro all'esterno

→ 350 euro mensili per ogni lavoratore assunto per i detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione.

Ipotesi		Importo	
avoratore assunto per i lav	oratori detenuti, internati, anche	ammessi al <u>700 euro</u>	
avoro all'esterno			

In riferimento alla **durata le agevolazioni** si applicano:

- → per un periodo di 18 mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno;
- → per un periodo di 24 mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.

Come si usa?

I crediti d'imposta derivanti dall'agevolazione in commento sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997, secondo cui i contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

- → alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- → all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
- → alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- → all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
- → ai **contributi previdenziali** dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

- → ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- → ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- → agli **interessi** previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20.

RIEPILOGO				
Importo del credito d'imposta				
Importo	Ipotesi			
700 euro mensili	Alle imprese che assumono per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni lavoratori detenuti, internati, anche ammessi al lavoro all'esterno.			
	Alle imprese che svolgono attività formative nei confronti dei precedenti soggetti.			
350 euro mensili	Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione.			
	Alle imprese che svolgono attività formative nei confronti dei precedenti soggetti.			
	Durata			
Durata	Ipotesi			
18 mesi	Detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla			
	detenzione o del lavoro all'esterno.			
24 mesi	24 mesi Detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.			
Modalità di fruizione				
SOLO in compensazione				

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti